



COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27 maggio 2022

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025. Provvedimenti.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di maggio alle ore 16:40, nella sala delle Adunanze della sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in prima convocazione il Consiglio comunale in sessione ordinaria.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

| N. | CONSIGLIERI | | PRESENTE | ASSENTE |
|----|-------------|-------------------|----------|---------|
| 1 | GIUDICE | FRANCESCO SINDACO | P | |
| 2 | ALTOMONTE | ANTONIO GIOVANNI | P | |
| 3 | LOVISI | PIERNICOLA | P | |
| 4 | PIERRO | AMERIGO | P | |
| 5 | AVAGLIANO | SALVATORE | P | |
| 6 | IONNITO | ANTONIO | | A |
| 7 | CACCAMO | CONSOLATO | P | |
| 8 | PECORELLI | ANTONIO | P | |
| 9 | MARTINO | MARILINDA | P | |
| 10 | MILO | FRANCESCO | P | |
| 11 | FRAGOMENO | FRANCO | P | |

ASSEGNATI N. 11

IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. Francesco Giudice, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario generale, avv. dott. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta è pubblica.

Delibera n. 10 del 27.05.2022

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (2020), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla Determinazione n. 61 del 11.05.2022, adottata dall'Ente d'Ambito territoriale ottimale "Salerno" e alla relazione accompagnatoria, **allegati "B"**, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 da parte dell'Ente Territorialmente Competente, acquisito agli atti dell'Ente con ns. prot. n. 3836 del 11/05/2022;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 351.953,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 81% del costo complessivo ed il restante 19% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui **all'allegato "C"** della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 6, acquisito agli atti dell'ente in data 24/05/2022 ai prot.n.4183;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione, espressa nei modi e forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, così riassunte, relative a:

| Voti favorevoli | Astenuti | Voti contrari |
|-----------------|----------|--|
| 7 | --- | 3 (Consiglieri di minoranza: Martino-Fragomeno-Milo) |

D E L I B E R A

LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

- DI PRENDERE ATTO dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025 e dettagliatamente di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- DI DARE ATTO che il PEF 2022 ammonta ad € 351.953,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- DI DARE ATTO che le tariffe stabilite con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, stabilendo il seguente pagamento rateale:

- 31 luglio 2022;
 - 30 settembre 2022;
 - 30 novembre 2022;
 - 31 gennaio 2023
 - o in unica soluzione entro il 31 luglio 2022;
- DI DISPORRE che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con separata conforme votazione - presenti: 10 - astenuti: nessuno - contrari: 03 (Consiglieri di Minoranza: M. Martino, F. Milo e F. Fragomeno) - favorevoli: 07 -, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ISPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

ARGOMENTO n. 4 dell'Ordine del giorno prot. n. 4122 del 20.05.2022:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025. Provvedimenti.

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: Approvazione.

Ufficio Proponente: Finanziario - Tributi

Data, 20.05.2022

**Il Responsabile dell'Area
Finanziaria - Tributi**
dott.ssa Maria Emanuela Armagno

* * * * *

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3 - comma 1/lettera b), legge n. 213 del 2012)

| <u>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</u> | <u>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</u> |
|---|--|
| <p>Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma, e 147_bis -, 1° comma, del D. L.vo n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI <i>dott.ssa Maria Emanuela Armagno</i></p> | <p>Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla stessa.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI <i>dott.ssa Maria Emanuela Armagno</i></p> |

PARERE EX ART. 97 D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Generale

ai sensi dell'art. 97 - commi 2 e 4/lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. dott. Mario Nunzio Anastasio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE

sig. Francesco Giudice



IL SEGRETARIO GENERALE

avv. dott. Mario Nunzio Anastasio



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 3 GIU. 2022,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000);

Ispani, _____



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 27 MAG. 2022 **perché:**

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Ispani, _____



| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Ambito tariffato, Comune di Ispiri | | | Ambito tariffato, Comune di Ispiri | | | Ambito tariffato, Comune di Ispiri | | | Ambito tariffato, Comune di Ispiri | | |
| | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRF | - | 44.132 | 44.132 | - | 43.284 | 43.284 | - | 43.284 | 43.284 | - | 43.284 | 43.284 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTI | - | 62.511 | 62.511 | - | 57.252 | 57.252 | - | 57.252 | 57.252 | - | 57.252 | 57.252 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CR | - | 41.674 | 41.674 | - | 38.168 | 38.168 | - | 38.168 | 38.168 | - | 38.168 | 38.168 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO | - | 110.330 | 110.330 | - | 108.216 | 108.216 | - | 108.216 | 108.216 | - | 108.216 | 108.216 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP} var | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP} var | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incrementanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP} var | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di sharing - b | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{sc} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di sharing - ca | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Fattore di sharing - b(1+ca) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+ca)AR_{sc} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCof_{var} | - | 52.873 | 52.873 | - | 44.435 | 44.435 | - | 44.435 | 44.435 | - | 44.435 | 44.435 |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE | - | 25.787 | 25.787 | - | 24.443 | 24.443 | - | 24.443 | 24.443 | - | 24.443 | 24.443 |
| Recupero delta (1)a-3)Tmax di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3)Va totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/Rf | - | 231.561 | 231.561 | - | 221.565 | 221.565 | - | 221.565 | 221.565 | - | 221.565 | 221.565 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSl | - | 66.198 | 66.198 | - | 64.930 | 64.930 | - | 64.930 | 64.930 | - | 64.930 | 64.930 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | - | 34.973 | 34.973 | - | 34.973 | 34.973 | - | 34.973 | 34.973 | - | 34.973 | 34.973 |
| Costi generali di gestione - COG | - | 2.450 | 2.450 | - | 7.401 | 7.401 | - | 7.401 | 7.401 | - | 7.401 | 7.401 |
| Costi relativi alla qualità di servizi inesigibili - CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi - CO_{al} | - | 838 | 838 | - | 901 | 901 | - | 901 | 901 | - | 901 | 901 |
| Costi comuni - CC | - | 38.231 | 38.231 | - | 8.301 | 8.301 | - | 8.301 | 8.301 | - | 8.301 | 8.301 |
| Ammortamenti - Amn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti - Acc | - | 22.788 | 22.788 | - | 22.765 | 22.765 | - | 22.765 | 22.765 | - | 22.765 | 22.765 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 22.788 | 22.788 | - | 22.765 | 22.765 | - | 22.765 | 22.765 | - | 22.765 | 22.765 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore a/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | - | 3.853 | 3.853 | - | 4.435 | 4.435 | - | 4.435 | 4.435 | - | 4.435 | 4.435 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{sc} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK_{capitale} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi di uso del capitale - CK | - | 26.641 | 26.641 | - | 27.200 | 27.200 | - | 27.200 | 27.200 | - | 27.200 | 27.200 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP} fis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP} fis | - | - | - | - | 11.300 | 11.300 | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incrementanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR - CO^{OP} fis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_f | - | 23.246 | 23.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA | - | 12.567 | 12.567 | - | 6.973 | 6.973 | - | 6.973 | 6.973 | - | 6.973 | 6.973 |
| Recupero delta (1)a-5)Tmax di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3)Ta totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/Rf | - | 120.391 | 120.391 | - | 118.924 | 118.924 | - | 128.790 | 128.790 | - | 119.003 | 119.003 |
| 3)Ta (3)Va + 3)Tf prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/Rf | - | 351.953 | 351.953 | - | 390.469 | 390.469 | - | 398.515 | 398.515 | - | 386.568 | 386.568 |
| 3)Ta (3)Va + 3)Tf dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/Rf | - | 351.953 | 351.953 | - | 390.469 | 390.469 | - | 398.515 | 398.515 | - | 386.568 | 386.568 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | | | | | | |
| Raccolta differenziata - % | | | 58% | | | 58% | | | 58% | | | 58% |
| Q ₁₀₀ - ton | | | 541,45 | | | 568,52 | | | 568,52 | | | 568,52 |
| Costo unitario effettivo - Cueli - €/cent/ton | | | 62,93 | | | 61,43 | | | 61,91 | | | 65,24 |
| Benchmark di riferimento (cent/ton) (abbisogno standard/costo medio settore) | | | 44,93 | | | 46,38 | | | 46,38 | | | 46,38 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁ | | | 0,27 | | | 0,27 | | | 0,27 | | | 0,27 |
| Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂ | | | 0,30 | | | 0,30 | | | 0,30 | | | 0,30 |
| Entata - y | | | 0,57 | | | 0,57 | | | 0,57 | | | 0,57 |
| Coefficiente di gradualità - (1 + y) | | | 0,43 | | | 0,43 | | | 0,43 | | | 0,43 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | | | | | | | |
| RP ₁₀₀ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| Coefficiente di recupero di produttività - X₁ | | | 0,31% | | | 0,31% | | | 0,31% | | | 0,31% |
| Coef. per il miglioramento previsto della qualità - Q₁ | | | 0,00% | | | 4,00% | | | 4,00% | | | 4,00% |
| Coef. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG₁ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Coef. per decreto legislativo n. 116/20 - C₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - μ | | | 1,39% | | | 5,39% | | | 5,39% | | | 5,39% |
| 1)T ₁₀₀ | | | 1.031 | | | 1.031 | | | 1.031 | | | 1.031 |
| 1)T ₁₀₀ - 1 | | | 351.953 | | | 390.469 | | | 398.515 | | | 386.568 |
| 1)T ₁₀₀ - 2 | | | 256.323 | | | 231.561 | | | 271.565 | | | 271.565 |
| 1)T ₁₀₀ - 3 | | | 92.893 | | | 120.391 | | | 99.358 | | | 119.351 |
| 1)T ₁₀₀ - 4 | | | 349.216 | | | 351.953 | | | 370.923 | | | 390.916 |
| 1)T ₁₀₀ - 5 | | | 1.0078 | | | 1.0394 | | | 1.0144 | | | 0.9889 |
| 1)T₁₀₀ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 351.953 | | | 370.923 | | | 390.916 | | | 386.568 |
| delta (1)T₁₀₀-3)T₁₀₀ | | | - | | | 19.546 | | | 7.599 | | | - |
| 1)Ta dopo distribuzione delta (1)Ta-3)Tmax | | | 231.561 | | | 271.565 | | | 271.565 | | | 271.565 |
| 1)Ta dopo distribuzione delta (1)Ta-5)Tmax | | | 120.391 | | | 99.358 | | | 119.351 | | | 119.003 |
| 1)TaV=1)Ta dopo distribuzione delta (1)Ta-5)Tmax | | | 351.953 | | | 370.923 | | | 390.916 | | | 386.568 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte variabile | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte fissa | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 3)T₁₀₀ totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021 | | | 231.561 | | | 271.565 | | | 271.565 | | | 271.565 |
| 3)T₁₀₀ totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021 | | | 120.391 | | | 99.358 | | | 119.351 | | | 119.003 |
| Totale entate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021 | | | 351.953 | | | 370.923 | | | 390.916 | | | 386.568 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | - | | | - | | | - | | | - |

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 61 del 11.05.2022

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Ispani (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*";

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

E

COMUNE DI ISPANI

Protocollo N.0003836/2022 del 11/05/2022

RILEVATO CHE

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - Nota prot.n. 3089 del 19.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1296/2022 del 19.04.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;

- c) fonti contabili del Comune di Ispani (Sa);
- d) tool ARERA MTR – 2.
- Nota prot.n. 3285 del 26.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1604/2022 del 26.04.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
- Nota prot.n. 3614 del 05.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1768/2022 del 05.05.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l. con relativa ricevuta di consegna;
 - c) determinazione n. 46 del 06.02.2020 – *“Affidamento ed impegno della spesa correlata al “Ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” - anno 2020 – Ditte: GES.CO. AMBIENTE S.C.a.R.L.– ECOAMBIENTE SA SpA – TAFURI – NAPPI SUD – CONSORCIO COREPLA - SOC. COOP. SOCIALE “ARCOBALENO” a R.L. e GENERAL ENTERPRISE S.R.L.”*;
 - d) determinazione n. 76 del 26.02.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - e) determinazione n. 156 del 30.04.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - f) determinazione n. 254 del 29.06.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - g) determinazione n. 306 del 27.08.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come ulteriormente modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 29.07.2021, per un periodo di mesi 4”*;
 - h) determinazione n. 503 del 30.12.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come ulteriormente modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 29.07.2021, per un periodo di mesi 5”*.
- Nota prot.n. 3780 del 10.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1824/2022 del 10.05.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano*

economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;*

b) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;*

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;*

VISTA:

la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione n.2/DRIF/ del 4 novembre 2021, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1849/2022 del 11.05.2022) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 *“è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo”;*

- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
la Determinazione ARERA n. 02/2020;
la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
la Deliberazione ARERA n.363/2021;
la Determinazione ARERA n. 2/2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Ispani (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

2) **di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad **€ 351.953** di cui € 231.561 componente variabile e € 120.931 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad **€ 370.923** di cui € 271.565 componente variabile e € 99.358 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad **€ 390.916** di cui € 271.565 componente variabile e € 119.351 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad **€ 386.568** di cui € 271.565 componente variabile e € 115.003 componente fissa;

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

4) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;

- 5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Ispani (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

| |
|--|
| E |
| COMUNE DI ISPANI |
| Protocollo N.0003836/2022 del 11/05/2022 |

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
"ISPANI"**

delibera ARERA n.363/2021

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

Sommario

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Premessa | 3 |
| 1.1 | Comune ricompreso nell'ambito tariffario | 4 |
| 1.2 | Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari | 4 |
| 1.3 | Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato | 4 |
| 1.4 | Documentazione per ciascun ambito tariffario | 4 |
| 1.5 | Altri elementi da segnalare | 6 |
| 2 | Attività di validazione | 6 |
| 3 | Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente | 6 |
| 3.1 | Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | 6 |
| 3.1.1 | Coefficiente di recupero di produttività | 6 |
| 3.1.2 | Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) | 7 |
| 3.1.3 | Coefficiente C116 | 8 |
| 3.2 | Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità | 8 |
| 3.2.1 | Componente previsionale CO116 | 9 |
| 3.2.2 | Componente previsionale CQ | 10 |
| 3.2.3 | Componente previsionale COI | 10 |
| 3.3 | Ammortamenti delle immobilizzazioni | 11 |
| 3.4 | Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> | 11 |
| 3.4.1 | Determinazione del fattore b | 11 |
| 3.4.2 | Determinazione del fattore ω | 11 |
| 3.5 | Conguagli | 13 |
| 3.6 | Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario | 13 |
| 3.7 | Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo | 14 |
| 3.8 | Rimodulazione dei conguagli | 14 |
| 3.9 | Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale | 14 |
| 3.10 | Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | 14 |
| 3.11 | Ulteriori detrazioni | 15 |
| 3.12 | Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025 | 15 |

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il fattore di sharing (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (***wa***);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;

5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2 in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Ispani (SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si riferisce che il Comune di Ispani evidenzia che "il modello gestionale ed organizzativo adottato dal **Comune di Ispani** per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l'affidamento in concessione a **GENERAL ENTERPRISE s.r.l.** In relazione al gestore occorre specificare che, non avendo la documentazione prevista da MTR 2 sebbene richiesta con email certificata (vedi mail allegata nella cartella "fonti contabili") si procede mediante attivazione del meccanismo di garanzia di cui all'art. 9.1 della delibera 363/2021/R/RIF."

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 20.04.2022 (inviata per l'esecuzione il 26.04.2022 ed acquisita al protocollo n. 1635/2022 del 27.04.2022 della EDA Salerno) ha individuato gli impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif di ARERA e dell'MTR-2 allegato.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot.n. 3089 del 19.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1296/2022 del 19.04.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;

- b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - c) fonti contabili del Comune di Ispani (Sa);
 - d) tool ARERA MTR – 2.
2. Nota prot.n. 3285 del 26.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1604/2022 del 26.04.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
3. Nota prot.n. 3614 del 05.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1768/2022 del 05.05.2022 con la quale il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) pec di richiesta dati alla General Enterprise s.r.l. con relativa ricevuta di consegna;
 - c) determinazione n. 46 del 06.02.2020 – *“Affidamento ed impegno della spesa correlata al “Ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” - anno 2020 – Ditte: GES.CO. AMBIENTE S.C.a.R.L.– ECOAMBIENTE SA SpA – TAFURI – NAPPI SUD – CONSORSIO COREPLA - SOC. COOP. SOCIALE “ARCOBALENO” a R.L. e GENERAL ENTERPRISE S.R.L.”*;
 - d) determinazione n. 76 del 26.02.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - e) determinazione n. 156 del 30.04.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - f) determinazione n. 254 del 29.06.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 2”*;
 - g) determinazione n. 306 del 27.08.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come ulteriormente modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 29.07.2021, per un periodo di mesi 4”*;
 - h) determinazione n. 503 del 30.12.2021 – *“Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e gestione di raccolta nel Comune di Ispani. Affidamento servizio, ex art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come ulteriormente modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 29.07.2021, per un periodo di mesi 5”*.
4. Nota prot.n. 3780 del 10.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1824/2022 del 10.05.2022 con la quale

il Comune di Ispani (Sa), ha trasmesso la relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 351.953 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 370.923 = T_{\max,2023}$$

$$T_{a,2024} = \text{€ } 390.916 = T_{\max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 386.568 = T_{\max,2025}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

✓ coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento,

dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (541 ton);

- il Benchmark di riferimento è pari: 44,95 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5; \text{ dove: } \gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$$

| | | $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$ | $CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$ |
|--------------------------------------|---|--|--|
| QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI | LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$) | Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ | Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ |
| | LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$) | Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ | Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$ |

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$), pertanto **$X_a = 0,31\%$** .

Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti *QL* (variazioni delle caratteristiche del servizio) e *PG* (variazioni di perimetro gestionale)

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA

n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

| | | PERIMETRO GESTIONALE (PGa) | |
|----------------------------------|--|---|---|
| | | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa) | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | <p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa = 0\%$</p> <p>$QLa = 0\%$</p> | <p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa \leq 3\%$</p> <p>$QLa = 0\%$</p> |
| | MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | <p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa = 0\%$</p> <p>$QLa \leq 4\%$</p> | <p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa \leq 3\%$</p> <p>$QLa \leq 4\%$</p> |

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa , PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PGa = 0\%$ (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QLa = 0\%$ (mantenimento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente $C116$

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente $C116$ per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Ispani (Sa) non ha valorizzato tale componente previsionale.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o

più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}$ e $CO_{116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C_{116} \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **C_{116a}** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del *MTR-2*, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore

percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente $C116_a$ sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C116_a = 0\%$.

3.2.2 *Componente previsionale CQ*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel vigente contratto di servizio.

A tal proposito è stata dichiarata la componente previsionale $CQ_{TF,2023} = 11.500 \text{ €}$.

3.2.3 *Componente previsionale COI*

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera **b=0,3**.

3.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω)** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | $-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$ | $-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$ |
| $-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$ | $\omega_a = 0.1$ | $\omega_a = 0.3$ |
| $-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$ | $\omega_a = 0.2$ | $\omega_a = 0.4$ |

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell'intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i

Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

Percentuale di riciclo $\geq 70\%$: $\gamma_{2,a} = 0$

Percentuale riciclo $50\% \leq X < 70\%$: $\gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,3$.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Ispani (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 58,05% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 36,36% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$\gamma_{1,a} = -0,2695$; $\gamma_{2,a} = -0,3$; $\omega a = 0,40$.

Si considera che i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ωa rimangono costanti nel quadriennio e si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente $QL=4\%$ anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame si riporta:

| | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--|---------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|---|--------|
| | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani |
| Quota residua relativa a RCND _{IV} | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| Quota residua relativa alle componenti RCU _{IV} | | | - | 52.873 | | | - | | | | | | | | | |
| RC_{Tot,IV,a} | - | - | - | 52.873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--|---------------------------|---|---|-----------|---------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|---|--------|---------------------------|---|---|--------|
| | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | Ispani |
| Quota residua relativa alle componenti RCU _{IF} | | | - | 23.246,11 | | | - | | | | | | | | | |
| RC_{Tot,IF,a} | - | - | - | 23.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, indicando:

| | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|
| | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani |
| distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA | | | | | | | | 19.546 | | | | | | | | |
| Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE | | | | | | | | 19.546 | | | | | | | | |

E prevedendo il recupero negli anni successivi del delta:

| | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|
| | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani | General Enterprise S.r.l. | 0 | 0 | totale Gestori Ispani |
| Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente:

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|
| Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

- per l'anno 2022 ad € **351.953** di cui € 231.561 componente variabile e € 120.391 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **370.923** di cui € 271.565 componente variabile e € 99.358 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € **390.916** di cui € 271.565 componente variabile e € 119.351 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € **386.568** di cui € 271.565 componente variabile e € 115.003 componente fissa.

Il Funzionario

dott. Giuseppe Arcieri
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

| COMUNE DI ISPANI | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| UTENZE DOMESTICHE | | | | | | | | | | | |
| Famiglie | Numero nuclei familiari | Superficie totale abitazioni | Quota Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attrruzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA FISSA MEDIA | QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA | QUOTA VARIABILE PER PERSONA | TARIFFA MEDIA |
| | n | mq | % | mq | Ka | Kb | Euro/mq | Euro/mq | Euro/Utenza | Euro/Persona | Euro/Utenza |
| | | | | | Sud | 83,797765 | | | | | |
| Famiglie di 1 componente | 234 | 20808 | 18,2% | 88,9 | 0,75 | 1,00 | 0,683525 | 60,78 | 83,80 | 83,80 | 144,58 |
| Famiglie di 2 componente | 148 | 16254 | 11,5% | 109,8 | 0,88 | 1,80 | 0,802003 | 88,08 | 150,84 | 75,42 | 238,92 |
| Famiglie di 3 componente | 60 | 6184 | 4,7% | 103,1 | 1,00 | 1,80 | 0,911367 | 93,93 | 150,84 | 50,28 | 244,77 |
| Famiglie di 4 componente | 44 | 4569 | 3,4% | 103,8 | 1,08 | 2,20 | 0,984276 | 102,21 | 184,36 | 46,09 | 286,56 |
| Famiglie di 5 componente | 4 | 450 | 0,3% | 112,5 | 1,11 | 2,90 | 1,011617 | 113,81 | 243,01 | 48,60 | 356,82 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 2 | 243 | 0,2% | 121,5 | 1,10 | 3,40 | 1,002504 | 121,8 | 284,91 | 47,49 | 406,72 |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 795 | 64685 | 61,8% | 81,4 | 1,00 | 2,30 | 0,911367 | 74,15 | 192,73 | 64,24 | 266,89 |
| Superfici domestiche accessorie | 163 | 5726 | 11,2% | 35,1 | 0,75 | 0,00 | 0,683525 | 24,01 | | | 24,01 |
| Superfici domestiche inferiori 40 mq | 157 | 5421 | | | | 0,00 | 1,951000 | | | | |
| TOTALE (Escluso Pertinenze) | 1444 | 118614 | 100% | 88,0 | | Media | 0,899215 | | Media | 58,61 | |

Comune di ISPANI (SA)

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

| | Categoria | Numero oggetti categoria | Superficie totale categoria | Kc | | Kd | | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Coef | Sud | Coef | Sud | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/m ² |
| | | | | | | | | n | m ² | Quv*Kd |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3 | 1.624,00 | max | 0,52 | max | 4,55 | 0,756146 | 0,864747 | 1,620893 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 4 | 8.598,00 | max | 0,74 | max | 6,50 | 1,076054 | 1,235352 | 2,311406 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 3 | 445,00 | max | 0,75 | max | 6,64 | 1,090595 | 1,261960 | 2,352555 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | - | - | max | 0,52 | max | 4,55 | 0,756146 | 0,864747 | 1,620893 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1 | 1.345,00 | max | 1,55 | max | 13,64 | 2,253897 | 2,592339 | 4,846236 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 4 | 830,00 | max | 0,99 | max | 8,70 | 1,439586 | 1,653471 | 3,093057 |
| 7 | Case di cura e riposo | - | - | max | 1,20 | max | 10,54 | 1,744952 | 2,003171 | 3,748123 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 6 | 250,00 | max | 1,05 | max | 9,26 | 1,526833 | 1,759902 | 3,286735 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | - | - | max | 0,63 | max | 5,51 | 0,916100 | 1,047199 | 1,963299 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 9 | 2.052,00 | max | 1,16 | max | 10,21 | 1,686787 | 1,940453 | 3,627241 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2 | 93,00 | max | 1,52 | max | 13,34 | 2,210273 | 2,535323 | 4,745596 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2 | 74,00 | max | 1,06 | max | 9,34 | 1,541375 | 1,775106 | 3,316481 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1 | 111,00 | max | 1,45 | max | 12,75 | 2,108484 | 2,423191 | 4,531675 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | - | - | max | 0,86 | max | 7,53 | 1,250549 | 1,431108 | 2,681657 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2 | 224,00 | max | 0,95 | max | 8,34 | 1,381421 | 1,585052 | 2,966473 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2 | 412,00 | min | 5,54 | min | 48,74 | 8,055864 | 9,263241 | 17,319104 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 5 | 335,00 | min | 4,38 | min | 38,50 | 6,369076 | 7,317086 | 13,686162 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6 | 365,00 | max | 2,80 | max | 24,68 | 4,071556 | 4,690537 | 8,762093 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | - | - | max | 3,02 | max | 26,55 | 4,391464 | 5,045939 | 9,437402 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | - | - | min | 0,34 | min | 3,00 | 0,494403 | 0,570163 | 1,064566 |
| 21 | Discoteche, night club | - | - | max | 1,75 | max | 15,43 | 2,544722 | 2,932536 | 5,477258 |
| 22 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 23 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 24 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 28 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 29 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 30 | - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 31 | Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale | - | - | ad-hoc | 0,00 | ad-hoc | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| | Totale | 50 | 16.758,00 | | | | | | | |